

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS DELLA
MONTAGNA E L'ASST DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA E
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – 1° QUADRIMESTRE 2016**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;

3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

4. che a decorrere dall'anno 2008 il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti e in via di sottoscrizione;

5. che in precedenza, in attuazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, tra l' ASL della Provincia di Sondrio e l'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna è stato stipulato un contratto, conforme allo schema tipo

di cui sopra, per l'erogazione di prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite;

6. che con la Delibera n. 4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale, ha stabilito le modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2016, prevedendo altresì che entro il 15.01.2016 siano siglati i contratti quadrimestrali per l'esercizio 2016, la cui valorizzazione è pari ai 4/12 di quanto negoziato tra ASL ed erogatori per l'anno 2015;

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR. 4702 del 29.12.2015 ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 23/2015;

Tutto ciò premesso

tra

ATS della Montagna

e

ASST della Valtellina e dell'Alto Lario

fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula,

ad integrazione del contratto ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, già stipulato in precedenza, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra ATS della Montagna e l'ASST della Valtellina e Alto Lario per quanto concerne le prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile (circolare 46/SAN).

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art 6, integrano il contratto già stipulato in precedenza ai sensi della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni, integrative al contratto già stipulato in precedenza, si applicano a tutta la produzione riferita alle prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile (circolare 46/SAN) per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerati a produzione effettiva, secondo la normativa valida per l'anno 2016 che regola i flussi di mobilità sanitaria interregionale e internazionale.

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ATS di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e della erogazione degli stessi. Ciò non significa altresì che queste prestazioni non debbano essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo

svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Quanto appena detto vale sia per le prestazioni di ricovero che per quelle di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2016.

Art. 3

Valorizzazione per le attività psichiatria e neuropsichiatria infantile

Per il primo quadrimestre 2016 per le attività di Psichiatria la valorizzazione relativa alle attività garantite a cittadini residenti in Lombardia viene determinata nelle quote di € 2.139.667,00= per l'attività territoriale e residenziale e di € 131.333,00 per l'attività di neuropsichiatria infantile, individuate calcolando i 4/12 delle cifre concordate per l'esercizio 2015.

L'assegnazione annuale delle risorse sarà individuata entro il 30.04.2016 in applicazione della DGR n. X/4702 del 29.12.2015.

Nel contratto di aprile le risorse assegnate saranno ridefinite in base alle ulteriori indicazioni di Regione Lombardia in merito alla riorganizzazione delle attività relativa all'area della salute mentale che afferiscono all'ASST.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2016.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione

	delle attività	
	Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività	
	di psichiatria e neuropsichiatria infantile sarà valutato applicando ai volumi	
	delle prestazioni erogate nel corso del 2016 le tariffe in vigore alla data di	
	effettuazione delle prestazioni stesse.	
	Art. 5	
	Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto	
	Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo	
	dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella	
	normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta	
	applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre	
	che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al	
	termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore	
	lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di	
	validità del presente contratto.	
	Art. 6	
	Validità e durata	
	Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2016 al	
	30.04.2016, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo	
	di contratto approvato con DGR 45708/99.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	IL DIRETTORE GENERALE ASST DELLA VALTELLINA E ALTO	
	LARIO	
	Dott.ssa Giuseppina Panizzoli	
	IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA	
		5

Dott.ssa Beatrice Stasi

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE